

1801AC - SERVIZI DI PRENOTAZIONE DEL TRASPORTO TAXI - ROMA - INOTTEMPERANZA

Provvedimento n. 31682

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 settembre 2025;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, comma 2, della citata legge, nella parte in cui prevede che, in caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato, determinando, altresì, il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni;

VISTO, altresì, l'articolo 15, comma 2-bis, lettera a), della citata legge che prevede che l'Autorità può irrogare alle imprese e associazioni di imprese penalità di mora il cui importo può giungere fino al cinque per cento del fatturato medio giornaliero realizzato a livello mondiale durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringerle a ottemperare alla diffida di cui al comma 1 del presente articolo;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217;

VISTO il proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, con il quale è stato accertato che le società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa hanno posto in essere intese restrittive della concorrenza con riferimento alla previsione, negli atti che disciplinano i rapporti tra le predette società e i tassisti aderenti, di clausole che individuano specifici obblighi di non concorrenza, che, nel loro insieme, sono suscettibili di produrre effetti anticoncorrenziali impedendo od ostacolando l'ingresso sul mercato di nuovi operatori;

VISTA la lettera b) del dispositivo del citato provvedimento, con cui è stato ordinato alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa di adottare, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, misure idonee a eliminare l'infrazione accertata e di astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione stessa;

VISTA la lettera c) del dispositivo del citato provvedimento, con il quale si richiedeva alle società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, Cooperativa Pronto Taxi 6645 - Società Cooperativa e Samarcanda - Società Cooperativa di dare comunicazione all'Autorità delle iniziative adottate per ottemperare a quanto richiesto dalla lettera b) del dispositivo, trasmettendo specifica relazione scritta entro centoventi giorni dalla notifica del provvedimento;

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 7991/2020 del 14 dicembre 2020 e n. 8061/2020 del 15 dicembre 2020;

VISTO il proprio provvedimento n. 29969 dell'11 gennaio 2022 con il quale è stato deliberato: (i) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato alcuna misura volta a eliminare o ridurre la portata delle clausole di non concorrenza, nonché nella mera non applicazione delle suddette clausole, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; (ii) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 21.000 € (ventunomila euro);

VISTE le sentenze del Tar del Lazio, sez. I, del 20 marzo 2023, n. 4769 e del Consiglio di Stato, sez. VI, del 8 novembre 2024 n. 8937;

VISTO il proprio provvedimento n. 31302 del 30 luglio 2024, notificato l'8 agosto 2024, con il quale è stato deliberato: "a) che il comportamento di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, consistente nel non aver adottato misure idonee all'eliminazione dell'infrazione e nel non essersi astenuta dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione, non avendo in particolare modificato le clausole statutarie e regolamentari di non concorrenza a portata assoluta nei termini indicati in motivazione, integra inottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990; b) di irrogare a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, per tale comportamento e per quanto esposto in motivazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di 140.043,95 € (centoquarantamilaquarantatré/95 euro); c) di imporre, per quanto esposto in motivazione, una penalità di mora di 214,40 € (duecentoquattordici/40 euro) a Radiotaxi 3570 Società Cooperativa per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della diffida di cui al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018, a decorrere dal termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento; d) che Radiotaxi 3570 Società Cooperativa deve

presentare, entro sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione scritta sulle misure che intende adottare ai fini dell'ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018";

VISTO il proprio provvedimento n. 31428 del 17 dicembre 2024, notificato il 19 dicembre 2024, con il quale è stato avviato un procedimento per contestare alla società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa la violazione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per reiterata inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018;

VISTA la comunicazione della società Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa, pervenuta in data 17 dicembre 2024;

VISTA l'istanza di partecipazione al procedimento di Mytaxi Italia S.r.l., pervenuta in data 3 aprile 2025, e accolta il giorno successivo;

VISTO il proprio provvedimento n. 31578 del 4 giugno 2025, con cui è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 30 settembre 2025;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 16 luglio 2025;

VISTE le memorie conclusive di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa e di Mytaxi Italia S.r.l., trasmesse in data 5 settembre 2025;

SENTITI in audizione finale, in data 15 settembre 2025, i rappresentanti di Radiotaxi 3570 - Società Cooperativa e di Mytaxi Italia S.r.l.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Radiotaxi 3570 Società Cooperativa (di seguito, "Radiotaxi 3570"), C.F. 02278690587, è la principale società di gestione del radiotaxi a Roma per numero di tassisti aderenti, pari a circa 4.000¹. Radiotaxi 3570 è una cooperativa di servizi attiva a Roma sin dal 1968 e offre ai tassisti aderenti, oltre al servizio radiotaxi, anche l'utilizzo dell'applicazione itTaxi, sviluppata nell'ambito dell'Unione dei Radiotaxi d'Italia-URI, a cui possono aderire solo i gestori di radiotaxi e non più di un radiotaxi per città che, a Roma, è appunto la società Radiotaxi 3570.

2. Mytaxi Italia S.r.l. (di seguito, Mytaxi), C.F. 09018700964, è la filiale italiana di un gruppo fondato nel giugno 2009 che, dal 2014, dopo la fusione con Moovel GmbH, appartiene al gruppo automobilistico tedesco Daimler AG ed è attiva nella gestione dell'omonima app Mytaxi per dispositivi mobili, che mette in collegamento diretto tassisti e utenti, in numerosi Paesi europei e in alcune città statunitensi. Nel febbraio 2019 Daimler e BMW, altro gruppo automobilistico tedesco, hanno costituito una *mobility joint venture* alla quale appartiene il nuovo logo FreeNow, che ha sostituito il logo Mytaxi. La società opera in Italia in varie città tra cui, in particolare, Roma, Milano, Torino e Napoli. Ad aprile 2025, la statunitense Lyft, Inc., una delle principali piattaforme di mobilità, ha annunciato di aver firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di FreeNow².

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

3. L'Autorità, in data 17 dicembre 2024 ha avviato il presente procedimento per contestare a Radiotaxi 3570 la violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 287/1990 per reiterata inottemperanza al proprio provvedimento n. 27244/2018³.

4. L'avvio dell'inottemperanza ha fatto seguito al fatto che "Radiotaxi 3570 non risulta aver dato esecuzione alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità n. 27244/2018, non avendo presentato la relazione scritta sulle misure adottate per ottemperare a tale provvedimento, di cui alla lettera d) del dispositivo del provvedimento n.

¹ [Cfr. <https://www.3570.it>.]

² [Cfr. <https://www.free-now.com/it/stampa/lyft-acquisizione-di-freenow/>: "FREENOW continuerà a operare abitualmente, mantenendo l'attuale leadership e gli stessi dipendenti, per promuovere la crescita in 9 Paesi e oltre 150 città, tra cui Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Spagna, Italia, Polonia, Francia e Austria. L'operazione sarà completata nella seconda metà del 2025 [...]".]

³ [In particolare, l'Autorità ha valutato che la modifica della clausola statutaria di non concorrenza volta a riconoscere ai tassisti soci la sola possibilità di accettare chiamate provenienti "da piattaforme terze che abbiano concluso accordi di interoperabilità con la piattaforma proprietaria ItTaxi" integra inottemperanza in quanto tale misura impedisce "ai tassisti soci di mettere direttamente a disposizione di qualsiasi piattaforma di intermediazione terza la capacità produttiva eccedente quella necessaria al funzionamento della cooperativa", non garantendo così "la concorrenza tra piattaforme che erogano servizi di intermediazione della domanda e dell'offerta del servizio taxi, che costituisce l'obiettivo perseguito dal provvedimento dell'Autorità del 2018", in linea peraltro con la sentenza del Consiglio di Stato del dicembre 2020, di conferma del provvedimento del 2018 (paragrafi 50 e 51 del provvedimento n. 31302 del 30 luglio 2024). Nel provvedimento è precisato al riguardo che la misura di ottemperanza adottata dalla Parte "riconosce alla piattaforma ItTaxi il ruolo di intermediario necessario, che decide al posto del tassista come e nei confronti di quali operatori quest'ultimo può mettere a disposizione la propria capacità inutilizzata, ossia quella quota di capacità che dovrebbe essere invece lasciata completamente libera". Dunque, "per effetto della misura, sarà la piattaforma ItTaxi a stabilire quali soggetti potranno entrare nel mercato e a quali condizioni, definendone anche il modello di business, in spregio allo sviluppo di una concorrenza effettiva nel mercato de quo" (paragrafo 51).]

31302/2024, entro il termine del 7 ottobre 2024"⁴. Inoltre, nella medesima delibera di avvio l'Autorità ha osservato che *"in esito al presente procedimento, accertata l'inottemperanza e la sua durata, dovrà essere definito anche il quantum della penalità di mora, indicata nella lettera c) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, che la Parte sarà tenuta a pagare fino a quando non ottempererà al provvedimento dell'Autorità n. 27244/2018"*⁵.

5. Con comunicazione del 17 dicembre 2024, Radiotaxi 3570 ha prodotto una relazione di ottemperanza, proponendo una prima versione di misure di ottemperanza⁶.

6. In data 23 gennaio 2025, si è tenuta l'audizione di Radiotaxi 3570 con la Direzione⁷, a esito della quale, in data 18 febbraio 2025, è pervenuta un'ulteriore comunicazione di Radiotaxi 3570, contenente una nuova proposta dettagliata e completa delle misure originariamente presentate, che la Parte si impegna a implementare ai fini dell'ottemperanza⁸.

7. In data 6 marzo 2025, si è svolta la seconda audizione istruttoria della Parte⁹, a esito della quale, in data 19 marzo 2025, Radiotaxi 3570 ha trasmesso il verbale e la delibera del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 12 marzo 2025, con cui vengono approvate le modifiche statutarie ai fini dell'ottemperanza, nonché un comunicato del Presidente del 14 marzo 2025 (di cui in pari data quest'ultimo richiedeva la diffusione ai soci), avente a oggetto la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci della cooperativa per l'approvazione delle modifiche statutarie per il 24 marzo 2025¹⁰.

8. In data 3 aprile 2025, Mytaxi ha presentato un'istanza di partecipazione al procedimento, che è stata accolta in data 4 aprile 2025¹¹.

9. Sempre in data 3 aprile 2025, Radiotaxi 3570 ha trasmesso il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 24 marzo 2025, con cui sono state approvate le modifiche statutarie ai fini dell'ottemperanza¹².

10. In data 6 maggio 2025, si è svolta l'audizione di Mytaxi che ha contestualmente depositato documentazione¹³. In data 1° luglio 2025 è pervenuta una memoria della società¹⁴.

11. Entrambe le Parti hanno avuto accesso agli atti del procedimento.

12. In data 4 giugno 2024, l'Autorità ha deliberato di prorogare il termine conclusivo del procedimento al 30 settembre 2025.

13. In data 16 luglio 2025 l'Autorità ha trasmesso la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (di seguito anche "CRI")¹⁵;

14. Radiotaxi 3570 e Mytaxi hanno trasmesso le rispettive memorie conclusive in data 5 settembre 2025¹⁶;

15. Infine, Radiotaxi 3570 e Mytaxi sono stati sentiti davanti al Collegio in data 15 settembre 2025¹⁷.

III. IL TRASPORTO MEDIANTE TAXI: CENNI NORMATIVI

16. In base alla legge quadro n. 21/1992 e ss.mm.ii., il servizio taxi, per sua natura e funzione, si configura come un servizio di trasporto pubblico di piazza sottoposto a regime di licenza (con servizio obbligatorio e tariffe predeterminate a livello amministrativo). Il servizio taxi è, infatti, l'unico a essere soggetto a un regime di licenza e di predeterminazione politico-amministrativa delle tariffe massime; al contempo, è anche l'unico che offre una tipologia di servizio obbligatorio di natura pubblica autorizzato a offrire il cosiddetto "servizio di piazza". Il servizio taxi, inoltre,

⁴ [Cfr. paragrafo 9 del provvedimento n. 31302/2024. Né la Parte aveva provveduto a versare, entro il 6 novembre 2024, la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 140.043,95 euro, irrogata per l'inottemperanza con il provvedimento da ultimo citato.]

⁵ [Cfr. paragrafo 10 del provvedimento n. 31302/2024. L'Autorità ha poi chiarito che "inoltre, in esito al presente procedimento, in caso di perdurante inottemperanza potrà essere irrogata una nuova penalità di mora" (paragrafo 11). E "infine, si osserva che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, legge n. 287 del 1990, nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni" (paragrafo 12).]

⁶ [Cfr. doc. 2.]

⁷ [Cfr. doc. 5.]

⁸ [Cfr. doc. 6.]

⁹ [Cfr. doc. 7.]

¹⁰ [Cfr. docc. 8, 8.1 e 8.2]

¹¹ [Cfr. docc. 9 e 11.]

¹² [Cfr. doc. 10.1.]

¹³ [Cfr. docc. 21, 21.1 e 21.2.]

¹⁴ [Cfr. doc. 34.]

¹⁵ [Cfr. docc. 35.1 e 36.1.]

¹⁶ [Cfr. docc. 45 e 47.]

¹⁷ [Cfr. doc. 51.]

rappresenta un servizio pubblico che non grava in alcun modo sulla collettività, in quanto "autofinanziato" interamente dagli utenti¹⁸.

17. Tra le competenze delle amministrazioni comunali rientrano: l'individuazione dei fabbisogni di offerta (numero di veicoli); le modalità per lo svolgimento del servizio e, dunque, la regolamentazione in materia di turni; i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio taxi. All'amministrazione comunale compete anche l'attività di verifica del rispetto della normativa, inclusa quella sui turni, da parte dei tassisti¹⁹.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

18. Di seguito, si dà conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, della proposta di ottemperanza, delle successive integrazioni e modifiche, e delle misure assunte a corredo della stessa da Radiotaxi 3570 nel corso del procedimento, nonché delle difese svolte per sostenere che la società possa ritenersi ottemperante a quanto prescritto dal provvedimento n. 27244/2018. Si illustreranno anche le osservazioni e le informazioni prodotte a riguardo da Mytaxi.

a) La relazione di ottemperanza

19. Nella relazione del 17 dicembre 2024, Radiotaxi 3570 si impegna a modificare l'articolo 5 dello Statuto della Cooperativa (recante "*Soci cooperatori*"), inserendo in esso quanto segue:

[omissis]*.

20. Secondo quanto indicato dalla Parte nella propria relazione, la modifica prevede la possibilità per i tassisti soci di mettere a disposizione la propria capacità produttiva anche a favore di piattaforme terze *non interconnesse* con il sistema ItTaxi. A fronte di tale apertura, la modifica stabilisce una modulazione della quota sociale mensile che verrebbe in particolare prefigurata sotto forma di sconto della suddetta quota per i tassisti soci che ogni anno presenteranno una dichiarazione sottoscritta e trasmessa al Consiglio di Amministrazione della società che conferma la scelta di destinare la propria capacità esclusivamente in favore della cooperativa e delle piattaforme terze interconnesse con il sistema ItTaxi. Inoltre, nella relazione viene precisato che l'efficacia di tale dichiarazione è limitata all'anno solare in relazione al quale la stessa sarà rilasciata.

21. Nel corso dell'audizione del 23 gennaio 2025, è stata comunicata alla Parte la necessità di integrare la misura prevedendo che lo sconto debba essere proporzionato e fissato in un *range* massimo del [omissis].

22. Sul punto, nel corso della medesima audizione, Radiotaxi 3570 ha rappresentato innanzitutto che "*la determinazione di uno sconto del [omissis] sulla quota sociale mensile può essere implementata dalla cooperativa, benché la misura determini inevitabilmente «un'emorragia» di soci per la cooperativa stessa che, nei termini indicati, può ritenersi tuttavia compatibile con quanto necessario per (continuare ad) assicurare il buon funzionamento della cooperativa*". Inoltre, la Parte ha prospettato che "*l'applicazione concreta della clausola che prevede lo sconto per il socio «fedele» dovrà essere declinata con una serie di prescrizioni che accompagnano la previsione della clausola stessa, con l'obiettivo di scongiurare il rischio di violazione dell'obbligo di fedeltà che possa derivare dall'implementazione di questa misura*", in particolare precisando che dovranno essere stabilite sanzioni per le violazioni dell'obbligo di fedeltà.

b) La nuova misura di ottemperanza: modifiche e integrazioni

23. Con comunicazione del 18 febbraio 2025, Radiotaxi 3570 ha presentato una descrizione dettagliata e completa (con l'indicazione della relativa tempistica) delle misure che si impegna a implementare ai fini dell'ottemperanza al provvedimento n. 27244/2018. Misure che prevedono una modifica dell'articolo 5 dello Statuto della cooperativa (recante "*Soci cooperatori*"), e l'introduzione di un nuovo articolo, il 5-bis, (recante "*Criterio di determinazione differenziata della quota sociale mensile*").

24. Le modifiche statutarie, depositate in atti, prevedono che nell'articolo 5 dello Statuto della cooperativa (recante "*Soci cooperatori*") sia inserito quanto segue:

[omissis].

25. Infine, quanto alle tempistiche di attuazione delle descritte misure di ottemperanza, nell'audizione del 6 marzo 2025 la Parte ha dichiarato che esse potranno essere realizzate sin dalla prossima assemblea per l'approvazione del

¹⁸ [La legge quadro n. 21/1992, all'articolo 2, definisce il servizio di taxi come un servizio di trasporto pubblico non di linea che: "ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge a un'utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti [i Comuni n.d.r.] che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale". Inoltre: "la prestazione del servizio è obbligatoria". Infine, l'esercizio dell'attività "è soggetta a licenza".]

¹⁹ [Ai sensi dell'articolo 5. "I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono: a) il numero e il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire a ogni singolo servizio; b) le modalità per lo svolgimento del servizio; c) i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi; d) i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente".]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

bilancio, facendo seguire la convocazione ordinaria con quella straordinaria per le modifiche sociali, segnalando, altresì, che *"detta assemblea potrà tenersi alla metà di maggio p.v."*.

c) Le misure definitive di ottemperanza e la loro attuazione

26. Nel far seguito alle ultime interlocuzioni relative al presente procedimento e alla citata audizione del 6 marzo 2025, Radiotaxi 3570, con comunicazione del 19 marzo 2025, ha trasmesso il verbale del Consiglio di Amministrazione della cooperativa del 12 marzo 2025, con cui detto organo conferisce mandato al Presidente di convocare l'assemblea straordinaria dei soci, che dovrà essere svolta entro il 19 maggio 2025, per deliberare in ordine all'approvazione delle modifiche statutarie ai fini dell'ottemperanza al provvedimento n. 27244/2018, che nel loro testo definitivo recepiscono interamente le indicazioni ricevute nel corso della citata audizione del 6 marzo 2025.

27. Come risulta dal verbale, le modifiche statutarie prevedono che nell'articolo 5 dello Statuto (recante *"Soci cooperatori"*) sia inserito che:

"I soci della Cooperativa, che ne diano preventiva disponibilità, hanno la facoltà - durante l'espletamento del servizio taxi - di mettere a disposizione la propria offerta per soddisfare anche le domande di utenti veicolate dal Sistema (autoprodotta e autogestita) denominato «ItTaxi» mediante accordi di integrazione tecnologica con Piattaforme di Intermediazione di Soggetti terzi.

I soci della Cooperativa hanno anche la possibilità di presentare una dichiarazione alla Cooperativa - entro il mese di novembre di ogni anno e per la durata dell'anno successivo - con cui confermano la decisione di mettere la propria offerta - nei soli momenti di inattività durante l'espletamento del servizio taxi - direttamente a disposizione di Piattaforme di Intermediazione concorrenti rispetto a quella di Interconnessione autoprodotta e autogestita denominata «ItTaxi»".

ART. 5-bis (Criterio di determinazione differenziata della quota sociale mensile)

Il CdA, nella determinazione della quota sociale mensile, potrà prevedere l'applicazione di un criterio di natura premiale a favore dei soci che non abbiano presentato la dichiarazione di cui al precedente paragrafo, decidendo quindi di assicurare alla Cooperativa tutta la loro capacità di offerta. A tal fine è prevista una percentuale di sconto massima pari al 15% rispetto a quello stabilito per i soci che sottraggono alla Cooperativa capacità di offerta presentando la dichiarazione di cui all'articolo 5.

Resta inteso che, qualora venga accertato che - senza la preventiva dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti - un socio abbia, dolosamente e senza il rispetto delle previsioni statutarie, messo la propria offerta direttamente a disposizione di Piattaforme di Intermediazione terze rispetto a quella autoprodotta e autogestita denominata «ItTaxi»:

- il C.d.A. potrà richiedere al tassista, a seguito del primo accertamento, il pagamento di un importo pari al doppio dell'importo della quota sociale annuale stabilita ai sensi dell'articolo 5-bis;*
- il CdA potrà richiedere al tassista, a seguito del secondo accertamento, il pagamento di un importo pari al triplo dell'importo della quota sociale annuale stabilita ai sensi dell'articolo 5-bis;*
- a seguito del terzo accertamento, il CdA potrà valutare, in funzione della gravità del comportamento, l'esclusione del socio".*

28. Contestualmente, Radiotaxi 3570 ha depositato un comunicato del Presidente della cooperativa da cui risulta che è stata convocata per il 24 marzo 2025 l'assemblea straordinaria dei soci della Cooperativa per l'approvazione delle modifiche statutarie²⁰.

29. In data 3 aprile 2025, Radiotaxi 3570 ha depositato il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 24 marzo 2025, con cui sono state approvate le riportate modifiche statutarie²¹.

d) Le argomentazioni di Radiotaxi 3570 a sostegno dell'idoneità delle misure attuate ai fini dell'ottemperanza

30. La Parte ha evidenziato preliminarmente che l'eliminazione *tout court* della clausola di esclusiva non è richiesta dal dettato del provvedimento n. 27244/2018, come confermato dal Consiglio di Stato, ed inoltre risulta fortemente impattante sul funzionamento della cooperativa²².

31. In linea con la diffida contenuta nel citato provvedimento del 2018, che richiede piuttosto un "allentamento" della suddetta clausola, le misure da ultimo proposte da Radiotaxi 3570 lasciano liberi i tassisti soci di mettere a disposizione la propria capacità anche in favore di piattaforme concorrenti *non interconnesse* con il sistema ItTaxi, nei

²⁰ [In particolare, in atti è stata versata una e-mail del 14 marzo 2025 del Presidente della Cooperativa a un membro della stessa con cui il Presidente chiede di "inviare a partire da oggi il seguente comunicato, almeno 3 volte a turno. È convocata presso la sede sociale l'assemblea straordinaria dei soci, in prima convocazione per il giorno 23.03.2025 alle ore 20,00 e in seconda convocazione, stesso luogo e stessa ora, per il giorno 24.03.2025, con il seguente Ordine del Giorno: - Modifiche art. 5 e 5-bis dello Statuto sociale".]

²¹ [Come si legge nel verbale di assemblea straordinaria, la parola "paragrafo" (riportata all'articolo 5-bis) è stata correttamente sostituita dalla parola "articolo" e le parole "paragrafi precedenti" (riportate al primo capoverso dell'articolo 5-bis) sono state correttamente sostituite dalle parole "precedente articolo".
Dal verbale risulta altresì che "la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi di legge e nei modi e nei termini previsti dall'articolo 23 (ventitré) dello statuto sociale, a mezzo radio (frequenza interna) nonché mediante affissione presso la sede sociale dove sono state depositati i testi con le modifiche riguardanti le modifiche statutarie".]

²² [Per quanto consta a Radiotaxi 3570, infatti, a partire dall'eliminazione dell'esclusiva la cooperativa romana Pronto Taxi 6645 ha assistito a una progressiva riduzione del numero dei soci.]

momenti di inattività²³. Tale libertà di scelta dei tassisti garantisce quindi quella concorrenza tra piattaforme di intermediazione della domanda e dell'offerta del servizio taxi, che costituisce l'obiettivo perseguito dal predetto provvedimento del 2018.

32. Inoltre, l'allentamento della clausola di esclusiva non deve determinare un pregiudizio al funzionamento efficiente del sistema cooperativo, coerentemente con le linee interpretative dettate dal citato provvedimento dell'Autorità, confermato dal Consiglio di Stato, e ribadite da ultimo dalla sentenza n. 8937/2024 del medesimo giudice.

33. A riguardo, Radiotaxi 3570 argomenta che lo sconto sulla quota sociale mensile - nella misura massima del 15%, come indicato dal Collegio - per i soci che scelgono di destinare l'intera capacità produttiva a favore della piattaforma ItTaxi è un elemento volto a colmare il pregiudizio in termini di riduzione di corse che il sistema cooperativo può subire in presenza di adesioni contestuali dei tassisti a piattaforme concorrenti. Inoltre, lo sconto massimo del 15% non può avere alcun effetto disincentivante sulla scelta del tassista di operare anche per le piattaforme concorrenti, come invece paventato da Mytaxi, tenuto conto del modestissimo impatto per il tassista²⁴. Né, comunque, Mytaxi ha fornito alcun elemento di prova attendibile o indice dell'effetto disincentivante che la misura di sconto avrebbe sui tassisti²⁵. Vero è, invece, che il disincentivo per i tassisti è rinvenibile altrove e, cioè, nelle condizioni economiche applicate da Freenow, atteso che, come risulta dal relativo sito, la commissione sulla corsa a carico del tassista è pari al 10%, cui deve aggiungersi il 4% a titolo di IVA calcolato sull'importo della commissione, laddove la commissione applicata da Uber è pari al [5-10]% IVA inclusa²⁶.

34. Radiotaxi 3570 ha poi argomentato che un sistema sanzionatorio progressivo per i soci che, usufruendo dello sconto in ragione della loro "fedeltà" alla Cooperativa, abbiano violato l'obbligazione assunta, prestando la propria attività per piattaforme terze non interconnesse con ItTaxi, appare necessario e proporzionato a perseguire la legittima finalità della cooperativa di avvalersi della capacità produttiva necessaria ad assicurarne il corretto ed efficiente funzionamento. Infatti, in mancanza di sanzioni, diventerebbe incerta la capacità disponibile e, pertanto, sarebbe messa a serio rischio la realizzazione di imprescindibili esigenze programmatiche riconducibili sia alla conoscenza dei tassisti presenti nei vari turni (stabiliti dal Comune) per poter organizzare il servizio, a cui trasmettere la relativa richiesta, garantendo, in questo modo, un sistema di smistamento delle chiamate efficiente, sia al rispetto degli impegni assunti nelle convenzioni stipulate con soggetti terzi, [omissis], sia al corretto assolvimento degli obblighi di servizio pubblico. Inoltre, la validità della dichiarazione del socio, prevista dalle misure, essendo annuale, appare proporzionata alle suddette esigenze organizzative e programmatiche della cooperativa.

35. Da ultimo, Radiotaxi 3570 ha sostenuto che l'esigenza di introdurre un *monitoring trustee* a presidio della corretta esecuzione delle modifiche statutarie apportate sia inadeguata al caso in esame, in quanto si tratta di una misura (i) eccessivamente onerosa; (ii) utilizzata normalmente in fattispecie completamente diverse (i.e. concentrazioni con rimedi strutturali); (iii) in caso di situazioni patologiche, vi è comunque la possibilità per i singoli tassisti di procedere a reclami anonimi all'Autorità o di denunciare condotte anticoncorrenziali, anche per mezzo del sistema di *whistleblowing*.

36. Alla luce di quanto esposto, la Parte ritiene che le modifiche statutarie prefigurate si risolvano in un'applicazione proporzionata e relativa dell'esclusiva e risultino idonee a realizzare l'effetto utile della diffida contenuta nel provvedimento n. 27244/2018, come da ultimo definito nel provvedimento n. 31302/2024.

37. Infine, con la comunicazione del 3 aprile 2025, la Parte ha depositato il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci del 24 marzo 2025, con cui le descritte misure sono state attuate.

38. Nel corso dell'audizione finale davanti al Collegio dell'Autorità, Radiotaxi 3570 si è resa disponibile a divulgare un comunicato volto a riportare correttamente il contenuto e la portata delle misure proposte.

e) La posizione di Mytaxi

(i) Sulle misure di ottemperanza di Radiotaxi 3570

39. Nel corso dell'istruttoria Mytaxi ha osservato innanzitutto che Radiotaxi 3570 è l'unica cooperativa di radiotaxi reiteratamente inottemperante, determinando un perdurante effetto di *foreclosure* del mercato. Detta cooperativa ha proposto solo misure volte alla modifica dello Statuto, diversamente dalle altre due società di radiotaxi, ProntoTaxi 6645 e Samarcanda, anch'esse destinatarie del provvedimento del 2018, che hanno invece proceduto alla rimozione

²³ [In particolare, con la modifica statutaria prefigurata, Radiotaxi 3570 assume un impegno di carattere permanente e pienamente efficace nei confronti dei propri soci che potranno "mettere direttamente a disposizione di qualsiasi piattaforma di intermediazione terza la capacità produttiva eccedente quella necessaria al funzionamento della cooperativa", e ciò, "senza l'intermediazione di ItTaxi".]

²⁴ [Basti considerare a riguardo che la quota mensile per i soci di Radiotaxi 3570 è di euro 180 e che il 15% della quota mensile corrisponde a 27 euro: si tratta quindi di un costo agevolmente recuperabile da parte del tassista, attraverso una singola corsa cittadina (dal centro al quartiere romano EUR) ovvero attraverso una corsa particolarmente remunerativa come quelle per l'aeroporto, vale a dire le corse tipicamente richieste dagli utenti internazionali di piattaforme come Freenow.].

²⁵ [Sul punto, Radiotaxi 3570 nota che "Una decina dichiarazioni dei tassisti raccolte da Mytaxi non risultano affatto rappresentative degli oltre 4.000 tassisti presenti a Roma" (cfr. allegato n. 3, verbale di audizione finale).]

²⁶ [Peraltro, le promozioni di Freenow che azzerano la commissione, pure rinvenibili nel sito, non hanno un'effettiva capacità attrattiva in quanto hanno durata assai limitata, pari a 3 mesi per le vecchie licenze e a sette mesi per le licenze emesse con il bando 2024.]

completa dagli statuti delle rispettive clausole di non concorrenza²⁷. Nella memoria del 1° luglio 2025, Mytaxi ha ribadito che *"la modalità di ottemperanza maggiormente aderente all'esigenza di apertura del mercato sarebbe l'eliminazione tout court della clausola di esclusiva"*.

40. In ogni caso, a dire di Mytaxi, non sarebbe stato dimostrato che le misure proposte da Radiotaxi 3570 sono necessarie e proporzionate alla realizzazione dello scopo mutualistico e, più precisamente, all'attività di intermediazione della cooperativa.

41. La scelta del socio di mettere la propria capacità produttiva inutilizzata a disposizione di piattaforme concorrenti non integrate con ItTaxi sarebbe disincentivata e condizionata da altri fattori: (i) il pagamento di una quota mensile differenziata e maggiore rispetto ai soci che non utilizzano altre piattaforme, beneficiando questi ultimi di uno sconto, e potenzialmente superiore alla quota attuale; (ii) una dichiarazione che espone i soci che la effettuano a possibili ritorsioni da parte della cooperativa e che ha validità annuale.

42. Lo sconto, riconosciuto ai soci che scelgono di non utilizzare le piattaforme terze, costituisce di fatto una penalità per i soci che la effettuano soprattutto nel caso di aumento della quota sociale mensile²⁸. Inoltre, lo sconto non risulterebbe necessario in quanto consentire ai soci di utilizzare anche le piattaforme terze non implica che la cooperativa non possa più avvalersi di tali soci (o subisca un incremento del tasso di non evasione delle sue corse)²⁹ o che gli stessi soci siano incentivati ad abbandonare la cooperativa. Al contrario, se fosse consentito ai soci di utilizzare liberamente e a condizioni eque e non discriminatorie anche piattaforme terze, la cooperativa potrebbe attrarre numerosi nuovi tassisti che intendono beneficiare dei vantaggi mutualistici e, al contempo, usufruendo di piattaforme terze, aumenterebbero le loro potenzialità di acquisizione della clientela.

43. La dichiarazione costituisce un onere pratico che si aggiunge a quello economico di pagare una quota superiore rispetto a quella dei soci cd di categoria A; inoltre, impone ai soci cd di categoria B di esporsi esplicitamente e in prima persona nei confronti del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e degli altri soci; infine, la stessa ha validità annuale, il che implica, da un lato, che la stessa sia presentata ogni anno nonostante la situazione di fatto risulti invariata e, dall'altro, che durante l'anno non sia possibile per i soci modificare la propria scelta e aderire a Freenow o ad altre piattaforme concorrenti. Infine, il concetto di "momenti di inattività", in cui i soci che hanno effettuato la dichiarazione potrebbero utilizzare i servizi delle piattaforme terze, risulta indefinito e si presterebbe, pertanto, a incertezza interpretativa dal punto di vista applicativo³⁰. Inoltre, a dire di Mytaxi, la dichiarazione non sarebbe necessaria per soddisfare le esigenze programmatiche della cooperativa in quanto la vigilanza sull'osservanza dei turni da parte dei tassisti spetta al Comune e gli impegni derivanti dalle convenzioni con soggetti terzi sono stati assunti autonomamente dal 3570. In ogni caso, per avere una stima del numero dei soci che utilizzano anche piattaforme terze, sarebbe sufficiente la compilazione periodica di un questionario anonimo da parte dei tassisti.

44. Inoltre, le sanzioni stabilite per i soci che non effettuano la dichiarazione per i casi di violazione dell'obbligo di "fedeltà", sono sproporzionate rispetto all'obiettivo di garantire il corretto funzionamento della cooperativa, in quanto esse sono calcolate sull'intera quota sociale annuale, giungendo alla possibilità di esclusione del socio a seguito dell'accertamento di una terza violazione, e, peraltro, sono rimesse alla discrezionalità di Radiotaxi 3570³¹.

45. Infine, Mytaxi ha sottolineato il rischio concreto che le misure di Radiotaxi 3570 possano essere replicate da altre società di radiotaxi che, a oggi, hanno eliminato le proprie clausole di non concorrenza sul territorio comunale e nazionale, riducendo gli effetti pro-competitivi registratisi nel mercato a seguito dell'intervento dell'Autorità³².

²⁷ [Peraltro, per quanto consta alla Società, l'eliminazione della clausola di non concorrenza dagli statuti di Pronto Taxi 6645 e Samarcanda non avrebbe impedito a tali cooperative di svolgere l'attività di intermediazione secondo il proprio modello di business. Anche in altri comuni italiani (Napoli, Torino e Milano) società di radiotaxi coinvolte in procedimenti analoghi al procedimento I801A hanno eliminato le clausole di non concorrenza continuando, successivamente all'eliminazione, a svolgere regolarmente la propria attività.]

²⁸ [Secondo quanto precisato da Mytaxi, un eventuale aumento della quota non avrebbe alcun impatto negativo sui soci che non effettuano la dichiarazione, salva l'ipotesi in cui l'aumento della quota sia superiore a circa il 17%. Al contrario, fino a tale soglia di aumento, i soci che non utilizzano altre piattaforme (quelli di Categoria A) pagherebbero meno della quota attuale, mentre i soci di Categoria B pagherebbero molto di più. Ad esempio, se il canone mensile per il 2025 fosse pari a 100 euro e la Cooperativa decidesse di aumentarlo del 10% a partire dal 2026, dal prossimo anno i soci di Categoria A pagherebbero 93,5 euro (meno della quota attuale, in virtù dello sconto del 15% applicato al nuovo canone di 110 euro) mentre i soci di Categoria B pagherebbero 110 euro (più della quota attuale). La misura avrebbe, di conseguenza, un duplice effetto di disincentivo al ricorso da parte dei soci a piattaforme terze: da un lato, uno sconto per chi non effettua la dichiarazione e dall'altro una penalità per chi la effettua.]

²⁹ [Dato che i soci non impiegano la loro intera capacità produttiva presso il radiotaxi.]

³⁰ [In ogni caso, detto riferimento potrebbe alludere a una priorità che i soci che effettuano la dichiarazione dovrebbero accordare alle corse provenienti da ItTaxi, laddove, ad avviso di Mytaxi, detti soci dovrebbero essere liberi in ogni momento, nell'arco del turno, di utilizzare qualsiasi piattaforma di intermediazione a loro disposizione.]

³¹ [Il rispetto del requisito della proporzionalità risulta particolarmente rilevante se si considera che la finalità della modifica statutaria sarebbe quella di consentire la possibilità per i soci di mettere a disposizione la propria capacità produttiva per piattaforme concorrenti non integrate con ItTaxi. Infatti, nella fase di accompagnamento all'apertura del mercato bisognerebbe rimuovere ogni possibile disincentivo, anche indiretto, all'offerta della capacità produttiva dei tassisti in favore di piattaforme concorrenti non integrate con ItTaxi.]

³² [A tal proposito, Mytaxi ha esposto che ad aprile 2025 la cooperativa radiotaxi di Bologna (COTABO) ha reso noto di aver adottato modifiche statutarie che prevedrebbero una riduzione dei benefici mutualistici e una maggiorazione del canone mensile per i soci che utilizzano piattaforme non autorizzate dalla cooperativa.]

b) i correttivi alle misure

46. Qualora le misure di Radiotaxi 3570 siano ritenute dall'Autorità idonee a ottemperare (*quod non*), Mytaxi ha richiesto alcuni correttivi ritenuti utili dalla società a limitare gli elementi di disincentivo all'utilizzo di piattaforme terze, e in particolare:

- a) la nomina di un *monitoring trustee* a presidio della corretta esecuzione delle misure³³;
- b) un modello di dichiarazione approvato dall'Autorità, contenente le informazioni strettamente necessarie a esplicitare la scelta, da inviare una *tantum*³⁴, in forma elettronica e al *monitoring trustee* (dunque essere anonima per il Radiotaxi 3570);
- c) la quota sociale mensile uguale per tutti i soci, con rimborso a fine anno della quota premiale per i soci che non hanno effettuato la dichiarazione³⁵;
- d) in caso di aumento della quota sociale mensile, una comunicazione preventiva all'Autorità, al fine di valutarne l'impatto anticoncorrenziale;
- e) la riduzione dell'entità delle sanzioni (ad esempio, prevedendo soltanto la perdita per un anno del beneficio dello sconto) e la revisione delle modalità di accertamento e determinazione dell'importo delle sanzioni (tramite il coinvolgimento del *monitoring trustee*);
- f) una riformulazione lessicale delle clausole di cui agli articoli. 5 e 5-bis dello Statuto al fine di rimuovere la terminologia, a dire di Mytaxi, ambigua e/o di senso peggiorativo per le piattaforme diverse da ItTaxi e per i soci che le utilizzano³⁶;
- g) infine, l'approvazione da parte dell'Autorità di un comunicato stampa e di una comunicazione per i tassisti in modo da fornire una comunicazione corretta rispetto alle misure di ottemperanza. Ciò, in quanto in corso di procedimento, il 25 marzo 2025, Radiotaxi 3570 ha diffuso un comunicato, che contiene informazioni inesatte e una descrizione delle misure non conforme a quella risultante dagli atti del fascicolo³⁷.

47. In subordine, Mytaxi chiede quantomeno di:

- a) assicurare l'anonimato del socio che effettua la dichiarazione;
- b) consentire all'Autorità di valutare gli impatti anticoncorrenziali di eventuali aumenti della quota sociale;
- c) eliminare dallo Statuto formulazioni ambigue e/o peggiorative per i soci che utilizzano le piattaforme terze e modificare altre disposizioni statutarie per renderle coerenti con le modifiche apportate;
- d) comunicare in modo neutro la possibilità per i soci di offrire capacità produttiva in favore di altre piattaforme.

48. Mytaxi chiede che venga sanzionata l'inottemperanza.

V. VALUTAZIONI

49. Il presente procedimento è stato avviato, ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge n. 287/1990, per contestare a Radiotaxi 3570 la perdurante inottemperanza alla diffida di cui al provvedimento n. 27244/2018. Con la delibera di avvio l'Autorità ha ritenuto altresì necessario definire, nell'ambito del presente procedimento, l'importo della penalità di mora che Radiotaxi 3570 dovrà corrispondere fino a quando non ottemperi al citato provvedimento n. 27244/2018.

³³ [Sul punto Mytaxi ha suggerito che l'Autorità potrebbe - in linea con i precedenti e le best practices già seguite dall'Autorità stessa e dalla Commissione europea in casi analoghi - nominare un *monitoring trustee* o, in alternativa, affidare "all'organismo di vigilanza interno alla cooperativa e indipendente", in particolare il compito di ricevere ed elaborare le dichiarazioni in chiaro da parte dei soci che intendono mettere i propri servizi a disposizione di piattaforme ulteriori. Tali entità potrebbero effettuare anche l'attività di controllo del rispetto delle previsioni statutarie da parte dei soci, su richiesta motivata della cooperativa.]

³⁴ [Vale a dire, in particolare, che la dichiarazione dovrebbe essere effettuata in qualsiasi momento a discrezione del socio e una sola volta, con validità fino alla sua revoca da parte del socio stesso.]

³⁵ [A riguardo Mytaxi ha specificato nella memoria del 1° luglio 2025 che "ogni anno ciascun socio possa beneficiare di un rimborso fino al 15% della quota mensile, per ciascun mese in cui nell'anno trascorso ha offerto la propria capacità produttiva esclusivamente in favore della cooperativa e/o di piattaforme integrate con ItTaxi".]

³⁶ [Ci si riferisce in particolare al concetto di "inattività" di cui all'articolo 5. Inoltre, Mytaxi segnala che andrebbero modificate anche altre disposizioni statutarie per coerenza con le modifiche apportate. In particolare, andrebbe eliminata la disposizione di cui all'articolo 10 che prevede l'esclusione del socio che adotti "comportamenti che siano in contrasto o in concorrenza con le finalità e gli scopi della Cooperativa". Invece, la disposizione di cui all'articolo 4, che impedisce ai soci di avere nella propria autovettura apparecchiatura di ricezione diversa da quella indicata dalla Cooperativa, andrebbe integrata con una esplicita esenzione per i dispositivi impiegati dal socio per l'utilizzo di altre piattaforme di intermediazione. Inoltre, dovrebbe essere introdotta all'articolo 9, quale specifica ipotesi di recesso per giusta causa, la volontà del socio di utilizzare piattaforme di intermediazione non interconnesse con ItTaxi senza i vincoli imposti dagli articoli. 5 e 5-bis dello Statuto. Attualmente, infatti, l'utilizzo di altre piattaforme non è più previsto quale ipotesi di recesso. Infine, andrebbe esplicitato che anche i soci cd. in formazione, di cui all'articolo 5-ter, hanno la possibilità di offrire capacità produttiva in favore di piattaforme non interconnesse con ItTaxi alle condizioni previste dagli articoli 5 e 5-bis per i soci c.d. Cooperatori.]

³⁷ [Il documento è accessibile su Internet all'indirizzo https://globaluserfiles.com/media/175204_aa539c99f792bd530c031646fe04018c634174d1.pdf/o/3570%20-%20comunicato%20assemblea%20soci%20per%20modifica%20statutaria.pdf. Il comunicato riporta che Radiotaxi 3570 avrebbe sottoscritto un "accordo" con l'Autorità, ingenerando la convinzione che il caso sia "chiuso", e qualifica lo sconto massimo del 15% sulla quota sociale come "quota aggiuntiva" per i soci che dichiarino di avvalersi di altre piattaforme, ingenerando, a dire di Mytaxi, nei tassisti la convinzione che se intendono utilizzare una piattaforma concorrente dovranno pagare un canone superiore a quello attuale.]

Sull'ottemperanza

50. Nel corso del presente procedimento Radiotaxi 3570 ha proposto e implementato misure di ottemperanza che prevedono la modifica dell'articolo 5 dello Statuto e l'introduzione in esso del nuovo articolo 5-bis.

51. In particolare, le misure sono le seguenti:

- nell'articolo 5 viene introdotto un comma che consente ai soci di destinare la propria offerta anche a favore di piattaforme di intermediazione terze interconnesse con il sistema ItTaxi mediante accordi di integrazione tecnologica. Nell'articolo 5 è prevista, altresì, la possibilità per i soci di mettere la propria offerta a disposizione di piattaforme di intermediazione concorrenti e non interconnesse con il sistema ItTaxi nei soli momenti di inattività. In questo caso, i soci dovranno presentare, entro il mese di novembre di ciascun anno, una dichiarazione formale attestante la volontà di operare anche attraverso tali piattaforme concorrenti che non sono integrate con il sistema ItTaxi;

- nell'articolo 5-bis, inserito ex novo nello statuto, viene istituito un sistema di contribuzione differenziata. Il Consiglio di Amministrazione della cooperativa potrà stabilire quote mensili distinte tra i soci che mettano a disposizione della cooperativa e delle piattaforme integrate col sistema itTaxi l'intera offerta di trasporto e i soci che ne destinino una parte anche ad altre piattaforme non integrate con il sistema itTaxi. La prima categoria di soci ha diritto a uno sconto del canone mensile nella misura massima del 15%³⁸.

52. Per apprezzare la portata delle misure proposte dal Radiotaxi 3570, è necessario chiarire, in via preliminare, il contesto all'interno del quale devono essere valutate muovendo dal provvedimento dell'Autorità n. 27244/2018 - della cui ottemperanza si discute - e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7991/2020, con cui tale provvedimento è stato pienamente confermato.

53. Al riguardo, va osservato che sia il provvedimento del 2018, sia la sentenza del Consiglio di Stato del 2020, hanno stigmatizzato unicamente la *portata assoluta* della clausola di esclusiva, giudicata, in ragione di tale caratteristica, non necessaria né proporzionata al raggiungimento dello scopo mutualistico. In tal senso assumeva rilievo il fatto che l'esclusiva:

(i) impediva al tassista di destinare anche una quota minoritaria della propria capacità produttiva in favore di piattaforme terze, privandolo in tal modo della libertà di scegliere se mettere o meno a disposizione di piattaforme terze tale capacità residua;

(ii) aveva una durata temporale indeterminata;

(iii) l'unica possibilità per i tassisti di operare anche per piattaforme terze era il recesso, ossia uno strumento eccessivo perché comportante la perdita totale dei benefici derivanti dall'appartenenza a una rilevante rete economica.

54. Viceversa nel provvedimento del 2018 "l'allentamento" della portata assoluta della clausola di esclusiva veniva ritenuto idoneo a garantire al tempo stesso sia le esigenze di tutela della concorrenza sia quelle di funzionamento della cooperativa³⁹, assumendosi in tal modo che una forma di esclusiva non assoluta (i.e. relativa) potesse essere funzionale a garantire il perseguimento dello scopo mutualistico.

55. In senso confermativo si è espresso il Consiglio di Stato, secondo il quale: "*La trasformazione delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa, come imposto con il provvedimento impugnato in primo grado, dunque, consentirebbe ai tassisti vincolati di acquistare i servizi di intermediazione da piattaforme in concorrenza con quella di appartenenza, limitatamente alla quota di capacità produttiva individuale non necessaria al radiotaxi di adesione*"⁴⁰. E ancora, mediante la trasformazione delle clausole di esclusiva assoluta in esclusiva relativa: "*Per l'effetto: - da un lato, si assicurerebbe, [...], il ripristino del gioco concorrenziale sul mercato rilevante, consentendosi anche ad altre piattaforme di intermediazione di avvalersi di una quota della capacità produttiva espressa dai tassisti vincolati; con benefici sia per i tassisti stessi [...], sia per gli utenti finali del servizio taxi [...]; - dall'altro, non si impedirebbe al radiotaxi di continuare a svolgere l'attività di intermediazione secondo il proprio modello di business che, come osservato, non ha richiesto nel periodo preso in esame dall'Autorità un utilizzo dell'intera capacità produttiva esprimibile da ciascun tassista aderente*"⁴¹.

Da ultimo, la sentenza n. 8937/2024, che ha confermato il provvedimento dell'Autorità n. 29969/2022, conclusivo del primo procedimento di inottemperanza nei confronti di Radiotaxi 3570, ha chiarito che, per garantire la contendibilità del mercato da parte di nuovi entranti, non è necessario rinunciare a qualunque forma di vincolo di esclusiva, "*ma solo a una forma di esclusiva assoluta e sproporzionata e come tale tesa a precludere comportamenti che non sono in grado di sottrarre alcuna risorsa alla cooperativa e con i quali il tassista semplicemente esamina l'offerta delle altre*

³⁸ [Qualora venga riscontrato l'utilizzo di piattaforme terze da parte di un socio senza la preventiva obbligatoria dichiarazione di cui all'articolo 5, l'articolo 5-bis ha previsto sanzioni che nello specifico corrispondono, rispettivamente al primo e al secondo accertamento, a una sanzione pari al doppio e al triplo dell'importo annuale del canone; mentre al terzo accertamento il Consiglio di Amministrazione potrà valutare, in funzione della gravità del comportamento, l'esclusione del socio dalla cooperativa.]

³⁹ [In tal senso, cfr. paragrafo 276 del provvedimento n. 27244/2018: "gli obblighi di non concorrenza non devono estendersi a tutta la capacità produttiva (in termini di corse) dei tassisti vincolati ai radiotaxi, ma devono lasciare liberi i tassisti di utilizzarne una quota a favore delle piattaforme aperte. Il vincolo di non concorrenza, infatti, non può andare al di là di quanto necessario a garantire il corretto funzionamento delle cooperative" (vedi anche paragrafi 243 e 285).]

⁴⁰ [Cfr. par. 8.20 sentenza n. 7991/2020. (cfr. par. 8.20).]

⁴¹ [Cfr. ibidem.]

piattaforme concorrenti o ne prova l'uso in modo contenuto, quindi, certamente tale da non mettere minimamente in discussione l'apporto lavorativo del socio al progetto sociale"⁴² (enfasi aggiunta).

56. Per cui, da quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente che la misura del Radiotaxi 3570, in quanto volta ad allentare la portata assoluta della clausola di esclusiva, trasformandola in relativa, è pienamente conforme a quanto disposto dall'Autorità nel provvedimento del 2018 e dal Consiglio di Stato nelle pronunce citate.

Infatti, le modifiche statutarie apportate da Radiotaxi 3570 eliminano tutti gli elementi di criticità che in passato avevano portato a ritenere la clausola di esclusiva illegittima, in quanto:

(i) consentono ai tassisti soci di scegliere se operare per piattaforme terze, nei momenti in cui non impiegano la propria capacità produttiva per la cooperativa; (ii) hanno una durata temporale limitata, pari a un anno;

(iii) permettono al tassista di optare per un regime in cui può prestare la propria attività per piattaforme terze senza recedere dalla cooperativa. In questo caso, il tassista deve rinunciare solo ai benefici estremamente contenuti dello sconto pari al massimo al 15% della quota sociale.

57. Inoltre, contrariamente a quanto osservato da Mytaxi e come dimostrato dall'istruttoria, lo sconto, in ragione della sua entità limitata, non solo non è un disincentivo all'utilizzo di piattaforme terze, ma, in un contesto di maggiore concorrenza tra piattaforme, può essere facilmente recuperato mediante la definizione di condizioni di remunerazione dei tassisti "attraenti". Sul punto, si richiama quanto asserito dal Radiotaxi 3570 in merito all'entità dello sconto, che risulta pari a 27 euro.

58. Anche l'eventuale aumento della quota sociale non potrebbe essere deliberato in modo arbitrario e irragionevole, senza che alla base vi sia l'approvazione di un bilancio preventivo che certifichi, per esempio, la necessità di copertura delle spese di funzionamento della cooperativa.

59. Infine, la dichiarazione annuale e il sistema sanzionatorio progressivo per i casi di violazione dell'obbligo di fedeltà risultano funzionali a consentire al Radiotaxi 3570 di conoscere con certezza e di monitorare la capacità produttiva disponibile, necessaria ad assicurare il corretto ed efficiente smistamento delle chiamate ai tassisti presenti nei turni. In altri termini, la cooperativa ha bisogno di avere una capacità produttiva certa a disposizione per rispettare i turni che sono stabiliti dal Comune, di regola, su base annuale; ciò, anche nell'ottica di limitare i rischi di disservizi per il consumatore⁴³.

Essi non scoraggiano altresì la libertà di scelta dei tassisti perché: a) le sanzioni sono previste a fronte di casi di violazione degli obblighi assunti dai tassisti che ricevono lo sconto, non gravando, invece, in alcun modo sui tassisti che hanno optato per la possibilità di operare per tutte le piattaforme terze; e b) la dichiarazione vale solo per un anno ossia per un lasso temporale limitato⁴⁴. Inoltre, proprio in ragione della durata annuale dell'esclusiva, oltre che, come detto, dell'importo contenuto dello sconto, le dinamiche concorrenziali e le offerte di piattaforme concorrenti potranno giocare un ruolo determinante nell'indurre il singolo tassista ad abbandonare l'esclusiva annuale piuttosto che a violare la stessa per svolgere una o più corse con altre piattaforme.

60. Si tratta, pertanto, di misure che, allentando la portata assoluta dell'esclusiva della cooperativa, rispettano i criteri definiti nel provvedimento dell'Autorità e nelle citate pronunce del Consiglio di Stato affinché un'esclusiva relativa possa essere considerata legittima e che, per le ragioni sopra esposte, non ostacolano in misura non proporzionata la libertà di scelta dei tassisti soci di operare anche per piattaforme terze nei momenti di "inattività".

61. In relazione ai correttivi richiesti da Mytaxi, si rappresenta quanto segue.

La nomina di un *monitoring trustee* non è necessaria né proporzionata perché si tratta di misure consistenti in una modifica statutaria già deliberata e attuata, rendendo il monitoraggio oneroso per la cooperativa. Peraltro, se la *ratio* di tale rimedio è di evitare che i tassisti che scelgono di operare anche per altre piattaforme terze siano esposti a ritorsioni da parte della cooperativa di appartenenza - come sarebbe dimostrato dalle scarse denunce prodotte da Mytaxi - tale esigenza può essere soddisfatta mediante l'intervento dell'Autorità, cui possono essere presentate denunce in forma anonima tramite la piattaforma di *whistleblowing*, come peraltro già avvenuto in passato⁴⁵.

Inoltre, uno specifico modello di dichiarazione approvato dall'Autorità non risulta necessario, atteso che, come emerge dall'articolo 5 dello Statuto, la dichiarazione ha una forma libera e presenta un contenuto informativo strettamente necessario a esplicitare la scelta del socio⁴⁶.

⁴² [Cfr. punto 4 della sentenza n. 8937/2024.]

⁴³ [Cfr., a riguardo, PS12670 - Radiotaxi Roma 3570 - Problematiche varie, provvedimento n. 31328 del 28 maggio 2024, in Bollettino n. 24/2024 con cui l'Autorità ha reso obbligatori una serie di impegni di Radiotaxi 3570 volti ad assicurare una corretta ed efficiente prestazione del servizio taxi anche mediante il controllo sull'operato dei soci.]

⁴⁴ [Per cambiare status (da vincolato a libero) il tassista socio deve presentare "entro il mese di novembre di ogni anno e per la durata dell'anno successivo" la dichiarazione con cui conferma "la decisione di mettere la propria offerta - nei soli momenti di inattività durante l'espletamento del servizio taxi - direttamente a disposizione di Piattaforme di Intermediazione concorrenti rispetto a quella di Interconnessione autoprodotta e autogestita denominata «ItTaxi»".]

⁴⁵ [Cfr. A521 - Attività di intermediazione della domanda di servizi taxi nel comune di Torino.]

⁴⁶ [Con essa, infatti, il socio conferma "la decisione di mettere la propria offerta - nei soli momenti di inattività durante l'espletamento del servizio taxi - direttamente a disposizione di Piattaforme di Intermediazione concorrenti rispetto a quella di Interconnessione autoprodotta e autogestita denominata «ItTaxi»".]

Quanto alla comunicazione preventiva all'Autorità dell'eventuale aumento della quota sociale, si osserva che tale decisione, che impatta sull'intera compagine sociale, non può essere assunta in modo arbitrario e irragionevole e, dunque, non appare costituire uno strumento volto a disincentivare l'uso da parte dei tassisti soci di piattaforme di intermediazione terze.

62. Con riguardo alla richiesta di Mytaxi di diffondere un comunicato da parte di Radiotaxi 3570 ai soci e al mercato in cui rappresentare in modo neutro e aderente alle modifiche apportate, la possibilità per i soci di offrire capacità produttiva in favore di altre piattaforme, si rileva che Radiotaxi 3570 si è impegnata a diffondere un comunicato in tal senso in sede di audizione finale.

Sulla quantificazione della penalità di mora

63. Nella delibera di avvio l'Autorità ha osservato che *"in esito al presente procedimento, accertata l'inottemperanza e la sua durata, dovrà essere definito anche il quantum della penalità di mora, indicata nella lettera c) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, che la Parte sarà tenuta a pagare fino a quando non ottempererà al provvedimento dell'Autorità n. 27244/2018"*.

64. A riguardo, si ritiene che Radiotaxi 3570 sia stata inottemperante a partire dalla mancata presentazione, entro il termine fissato dalla lettera d) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, della relazione sulle misure adottate per ottemperare⁴⁷. Inoltre, l'inottemperanza è durata almeno fino al 24 marzo 2025, data in cui con l'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria dei soci di modifica dello Statuto, Radiotaxi 3570 ha dato attuazione alle misure idonee a ottemperare al provvedimento n. 27244/2018.

65. Pertanto, accertata l'inottemperanza di Radiotaxi 3570, la penalità di mora che la Parte è tenuta a pagare - corrispondente a 214,40 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della diffida, e decorrente dal 6 novembre 2024 fino al 24 marzo 2025 - ammonta complessivamente a 29.587,20 euro, corrispondenti a centotrentotto (138) giorni di ritardo.

Tutto ciò premesso e considerato:

CONSIDERATA la disponibilità del Radiotaxi 3570 a diffondere un comunicato in cui rappresentare, in modo neutro e aderente alle modifiche apportate, la possibilità per i soci di offrire capacità produttiva in favore di altre piattaforme;

RITENUTO, alla luce delle risultanze istruttorie, che Radiotaxi 3570 ha adottato idonee misure di ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018;

RITENUTO di imporre una penalità di mora, che ammonta complessivamente a 29.587,20 euro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, lettera a), della legge n. 287/1990;

DELIBERA

a) che le misure di Radiotaxi 3570 Società Cooperativa, che hanno modificato le clausole statutarie di non concorrenza a portata assoluta, nei termini indicati in motivazione, integrano l'ottemperanza al provvedimento n. 27244 del 27 giugno 2018;

b) di imporre, per quanto esposto in motivazione, una penalità di mora di 29.587,20 euro;

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

⁴⁷ [Tale termine coincide con il 7 ottobre 2024. In tal senso, cfr. paragrafo 9 del provvedimento n. 31302/2024: "Radiotaxi 3570 non risulta aver dato esecuzione alle prescrizioni contenute nel provvedimento dell'Autorità n. 27244/2018, non avendo presentato la relazione scritta sulle misure adottate per ottemperare a tale provvedimento, di cui alla lettera d) del dispositivo del provvedimento n. 31302/2024, entro il termine del 7 ottobre 2024". Né la Parte aveva provveduto a versare entro il 6 novembre 2024 la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 140.043,95 euro, irrogata per l'inottemperanza con il provvedimento da ultimo citato.]

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli